

R.g. [REDACTED]/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Pietro Mastrorilli | Presidente |
| 2) dott.ssa Ernesta Tarantino | Consigliere relatore |
| 3) dott. Nicola Morgese | Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;

T R A

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Volpe

appellante

E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

appellato

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 18.7.2023 [REDACTED], in proprio e in qualità di titolare della omonima impresa individuale esercente attività agricola, adiva il Tribunale di Foggia al fine di sentir annullare l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2023, prot. n. [REDACTED] emessa il 9.6.2023 e notificata il



19.6.2023, con cui l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di E [REDACTED] a titolo di sanzione amministrativa conseguente alla violazione addebitatagli ai sensi dell'art. 39, comma 7 D.L. 112/2008 per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro le esatte giornate di lavoro effettuate dal lavoratore [REDACTED] ed esattamente n. 186 giornate nei periodi dal 10.9.2017 al 15.3.2018, dal 10.9.2018 al 15.3.2019, dal 10.9.2019 al 15.3.2020.

1.1. Il ricorrente deduceva che l'ordinanza ingiunzione traeva origine dagli esiti degli accertamenti ispettivi riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-[REDACTED] del 28.9.2022 (notificatogli il 6.10.2022), scaturiti dalle richieste di intervento presentate da [REDACTED] in data 14.6.2021 e 16.9.2021, il quale aveva segnalato di aver lavorato, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta [REDACTED], esercente azienda agricola, dal 10.9.2016 al 15.3.2017, dal 10.9.2017 al 15.3.2018, dal 10.9.2018 al 15.3.2019 e dal 10.9.2019 al 15.3.2020, effettuando, per ogni periodo di lavoro, n. 186 giornate di lavoro, e dall'esame della documentazione di lavoro da cui era risultato che la ditta [REDACTED] aveva invece provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale del predetto lavoratore esclusivamente per n. 83 giornate nell'anno 2018.

Gli ispettori, sentiti gli informatori (indicati dallo stesso [REDACTED]), concludevano addebitandogli di aver versato all'Inps contributi previdenziali e assicurativi in favore del lavoratore [REDACTED] per un numero di giornate inferiore a quelle effettivamente prestate e di aver omesso di registrare sul libro unico le esatte giornate di lavoro effettuate dal [REDACTED]; ne seguiva, per quanto qui di interesse, il provvedimento prot. n. [REDACTED] del 9.6.2023, notificato il 19.6.2023, con cui l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia adottava l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2023

1.2. In via preliminare, l'opponente eccepiva la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 l. n. 689/1981, a mente del quale la violazione - se non contestata nell'immediatezza dell'accertamento - deve essere notificata agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

In particolare, denunciava la tardività della contestazione delle violazioni amministrative, non apparendo ragionevoli e congrui i tempi intercorsi tra la richiesta di intervento del [REDACTED] (14.6.2021 e 16.9.2021) e la contestazione riversata nel verbale di accertamento notificato il 6.10.2022, anche tenuto conto della non complessa attività di indagine posta in essere, concretatasi nell'esame della documentazione e nell'audizione dei testi.



1.3. Nel merito, assumeva l'infondatezza delle violazioni stante l'insussistenza dei fatti da cui era scaturito il procedimento sanzionatorio.

Invero, il ricorrente assumeva che la prospettazione degli ispettori avvalorata dalle dichiarazioni degli informatori sentiti su indicazione del lavoratore [REDACTED] - secondo cui quest'ultimo, per quattro anni consecutivi, a cavallo tra gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, avrebbe prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa [REDACTED] sempre negli stessi periodi, iniziando sempre il giorno 10 del mese di settembre e terminando sempre il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo, effettuando lo stesso numero di giornate (n. 186 giornate), corrispondenti a tutte quelle intercorrenti tra le presunte date di inizio e quelle di fine del rapporto di lavoro - appariva inverosimile proprio per la specificità del lavoro in agricoltura, soggetto, come è noto, alle mutazioni climatiche, essendo infatti improbabile che mai durante le stagioni autunnale e invernale, succedutesi nel periodo da settembre a marzo degli anni detti, le condizioni meteorologiche avverse possano aver impedito lo svolgimento di attività lavorativa agricola.

Sosteneva che il [REDACTED] aveva lavorato per suo conto soltanto nelle giornate per le quali risultava esser stato regolarmente assunto e remunerato, e, cioè, con contratto a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata o a carattere saltuario nel mese di marzo 2018 (per 27 giornate) e dal 3.7.2018 al 30.9.2018 (per 25 giornate a luglio, 26 ad agosto e 5 nel mese di settembre 2018).

2. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato del lavoro di Foggia, resistendo al ricorso.

3. Escussi i testi [REDACTED] e [REDACTED] con sentenza n. 3469 del 17.12.2024 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.

Il giudice, disattese le doglianze di ordine procedimentale, riteneva che la tesi dell'Ispettorato avesse trovato adeguato riscontro istruttorio nelle testimonianze raccolte a giudizio.

Dopo essersi soffermato sulle deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] ed averne riportato il relativo tenore, il giudice osservava, quanto al primo, che << in questa sede [REDACTED] ha sostanzialmente confermato lo svolgimento delle giornate lavorative delle quali già aveva riferito, con certezza, agli Ispettori che lo avevano sentito il 22 settembre 2022>>, allorquando << sentito a sommarie informazione dai verbalizzati, aveva dichiarato di avere lavorato insieme a [REDACTED] negli anni dal 2016 al 2020, dal 10 settembre alla metà di marzo di ogni anno, per complessive 180 giornate, osservando un orario di sette ore al giorno, svolgendo mansioni che



importavano la lavorazione dell'uva, la pulizia e la manutenzione dei vigneti, la rimozione dei tubicini degli apparati di irrigazione>>.

Quanto al secondo, il giudice rilevava: <<nessuna diversa risultanza potendosi individuare- pur con le riserve portato della scarsa comprensione della lingua italiana - nelle dichiarazioni del teste [REDACTED], il quale - richiesto dalla parte ricorrente di riferire sul periodo dal 9-11-2017 al 28-2-2018- ha dichiarato di non conoscere affatto il lavoratore [REDACTED] (e ciò a fronte del seppure inferiore numero di giornate che a pg. 9 del ricorso si assume avere quello svolto:..... *ha effettivamente lavorato alle dipendenze di tale i*

mpresa nelle seguenti giornate: n. 27 giornate nel mese di marzo 2018, n. 25 giornate nel mese di luglio 2018, n. 26 giornate nel mese di agosto 2018 e n. 5 giornate nel mese di settembre 2018.....)
>>.

4. Con ricorso del 16.6.2025, [REDACTED] ha proposto appello instando per la riforma della sentenza e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia si è costituito in giudizio con memoria del 24.2.2026, ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce trascritto.

5. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per violazione e/o applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 6 comma 11 del d.lgs 150/2011.

Ha imputato al giudice di aver ritenuto provata la condotta - l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro delle esatte giornate espletate dal [REDACTED] (186 giornate dal 10 settembre al 15 marzo di ogni anno dal 2016/2017 al 2019/2020) - che ha determinato l'adozione dell'ordinanza ingiunzione de qua, compiendo *“una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, del contenuto della deposizione testimoniale resa dal teste dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, [REDACTED], omettendone di considerare passaggi decisivi in base ai quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, non avrebbe potuto ritenere che in essa trovasse adeguato riscontro probatorio la tesi dell'Ispettorato opposto e, dunque, i fatti da cui era scaturito il procedimento sanzionatorio”*.



In primo luogo, l'appellante ha messo in risalto che l'audizione del [REDACTED] da parte degli ispettori non ebbe luogo durante un accesso ispettivo a sorpresa nei luoghi di lavoro e/o nell'immediatezza dei fatti, ma a distanza di molti anni e, peraltro, a seguito della segnalazione del [REDACTED], il quale, in sede di sommarie informazioni dinanzi all'ITL in data 19.9.2022, aveva indicato agli ispettori il [REDACTED] come colui che avrebbe potuto riferire a suo favore; testualmente si legge *"..che possono testimoniare in mio favore in ordine alle mie denunce e che farò presentare all'ITL di Foggia giovedì 22.9.2022 alle ore 16.00"*. In altri termini, secondo l'appellante, le propalazioni del [REDACTED] erano frutto di un accordo con il [REDACTED], che già era al corrente di quanto il [REDACTED] avrebbe dichiarato agli ispettori.

Poi, dopo aver riportato il tenore delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal [REDACTED] quel 22.09.2022 alle ore 16 [*"...il collega [REDACTED] ha lavorato con me alle dipendenze della citata ditta [REDACTED] durante gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, durante i periodi che vanno dal 10 settembre alla metà di marzo di ogni anno, per complessive n. 186 giornate di lavoro per ogni periodo (stesse giornate di lavoro che ho effettuato io). Posso affermare con certezza tutto questo in quanto con il collega [REDACTED], abbiamo lavorato fianco a fianco alle dipendenze dell'azienda agricola [REDACTED], per la lavorazione dell'uva; per eliminare i rami secchi delle viti; per la legatura dei tralci; l'eliminazione delle foglie delle viti; per la rimozione dei tubicini di irrigazione sui campi coltivati ad asparagi. Preciso anche che con il collega [REDACTED] abbiamo effettuato, ogni anno dal 10 settembre alla metà di marzo, per complessive n. 186 giornate di lavoro per ogni periodo, un orario di lavoro di 7 ore di lavoro al giorno. Per tutte le mie inosservanze avute dalla ditta [REDACTED] (differenze di giornate, ecc.), già da tempo mi sono rivolto al mio legale di fiducia per l'azione giudiziaria..."*], l'appellante ne ha denunciato sia la genericità, non evincendosi, ad esempio, se il [REDACTED] aveva lavorato negli stessi terreni in cui aveva lavorato il [REDACTED], essendo gli stessi sparsi in varie località dell'agro di Foggia, sia la inverosimiglianza, essendo improbabile, proprio per la specificità del lavoro in agricoltura, soggetto, come è noto, agli eventi climatici, che il [REDACTED] abbia lavorato ininterrottamente e sempre negli stessi periodi (iniziando il giorno 10 del mese di settembre e terminando il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo) per quattro anni consecutivi, a cavallo tra gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, effettuando lo stesso numero di giornate (n. 186 giornate), corrispondenti a tutte quelle (nessuna esclusa) intercorrenti tra le date di inizio e quelle di fine del rapporto di lavoro.

In secondo luogo, l'appellante ha messo a confronto le dichiarazioni consegnate dal [REDACTED] agli



ispettori con quelle rese dallo stesso [REDACTED] a giudizio all'udienza del 23.4.202, e ne ha stigmatizzato l'incoerenza e contraddittorietà, in quanto in sede testimoniale quegli ha riferito periodi completamente diversi ('da marzo a giugno', 'da metà giugno alla fine di luglio', 'da agosto a settembre') rispetto a quelli ('da settembre a marzo') indicati nel corso degli accertamenti ispettivi.

In altri termini, il [REDACTED] ha addebitato al giudice di aver erroneamente ritenuto che il [REDACTED] avesse confermato quanto detto in sede ispettiva poiché tanto non rispondeva al vero, divergendo le dichiarazioni del [REDACTED] in merito alle giornate e al periodo in cui il [REDACTED] espletò la sua attività lavorativa.

Peraltro, ha stigmatizzato la lettura giudiziale dei dicta del [REDACTED] perché non sufficientemente rigorosa ed attenta, come sarebbe stato doveroso in considerazione del fatto che il [REDACTED], avendo dichiarato di aver agito anch'egli nei confronti della ditta [REDACTED] per ottenere rivendicazioni economiche, versava in una posizione analoga del [REDACTED], con le connesse questioni di attendibilità.

6. L'appello è fondato e va accolto.

6.1. Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative consiste non già (e comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche nell'accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento, per cui è l'amministrazione che riveste, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (pur ricoprendo, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta) ed è su di essa che incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa, spettando, invece, all'opponente di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegare dall'amministrazione (v. *ex multis* Cass. n. 34657 del 2023; Cass n. 1921 del 2019; Cass. n. 20930 del 2009).

Ciò posto, a giudizio di questa Corte la decisione del giudice del Tribunale di Foggia non può essere condivisa, non avendo fatto buon governo dei principi menzionati in quanto l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia non ha compiutamente adempiuto all'onere di provare la fondatezza della violazioni poste a base dell'ordinanza-ingiunzione opposte, ed in specie non ha fornito prova adeguata del fatto costitutivo della pretesa non avendo apportato alla cognizione giudiziale elementi positivi a sostegno dello svolgimento da parte del [REDACTED] di n. 186 giornate nel



periodo compreso tra il 10 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo di ciascuna delle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

6.2. E' utile richiamare il costante indirizzo interpretativo secondo cui *«i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo»* (v. ex multis Cass. n. 17555 del 2002; Cass. n. 10128 del 2003; Cass. n. 13449 del 2004).

In particolare, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel



giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 6565 del 2007).

6.3. Evidenzia pertanto la Corte che se è innegabile che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, e che non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento, ciò, tuttavia, non significa che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. 14495/2021).

Detto altrimenti, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può sì considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, ma solo se il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (sul punto Cass. n. 10427/2014; Cass. 6 giugno 2008, n. 15703); spetta, cioè, al giudice compierne il debito vaglio secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. assumendo e valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (sul punto Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 23 maggio 2014, n.11511; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467).

6.4. Applicando gli esposti principi alla fattispecie in scrutinio, il vaglio del materiale probatorio compiuto dal primo giudice non appare convincente.

A disposizione del primo giudice il verbale ispettivo, completo di documentazione e delle dichiarazioni raccolte in quella fase accertativa dal lavoratore interessato, [REDACTED], e da due colleghi di questi, [REDACTED] e [REDACTED], nonché le prove testimoniali di [REDACTED] (indicato dall'Ispettorato) e di [REDACTED] (indicato dal [REDACTED]).



Come già riportato nella parte superiore della motivazione, il Tribunale di Foggia ha tratto dalle dichiarazioni di [REDACTED] gli elementi di prova per concludere che il [REDACTED] ha svolto n. 186 giornate nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo di ciascuno degli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (e, quindi, più giornate delle 83 registrate nell'anno 2018, e lo ha fatto ritenendo che il [REDACTED], sentito come teste, abbia confermato le propalazioni che già aveva reso agli ispettori.

E' senz'altro questo il primo errore in cui è incorso il giudice, poiché, come obiettato dall'appellante, i dicta del [REDACTED], ispettivi e giudiziali, non coincidono affatto essendo diversi e non sovrapponibili i periodi di lavoro in cui il [REDACTED] avrebbe prestato la sua attività lavorativa per conto della impresa agricola [REDACTED].

Invero, il [REDACTED] il 22.9.2022 agli ispettori ha detto: *“il collega [REDACTED] ha lavorato con me alle dipendenze della citata ditta [REDACTED] durante gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, durante i periodi che vanno dal 10 settembre alla metà di marzo di ogni anno, per complessive n. 186 giornate di lavoro per ogni periodo (stesse giornate di lavoro che ho effettuato io)”*, mentre a giudizio - a fronte della domanda ‘se vero che [REDACTED] ha lavorato alle dipendenze della ditta [REDACTED] durante gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nel corso dei periodi che vanno dal 10 settembre alla metà di marzo di ogni anno, per complessive 186 giornate di lavoro, in qualità di bracciante agricolo e per sette ore al giorno’ - ha dichiarato che il [REDACTED] *“lavorava nello stesso compendio aziendale dove lavoravo io; lo stesso lavorava gli asparagi nel magazzino per un periodo di tre mesi da marzo a giugno; di seguito lavorava al vigneto nei mesi da metà giugno alla fine di luglio; ancora di seguito lavorava alla raccolta dell'uva, da agosto a settembre per una trentina di giorni”*.

Non occorre una particolare avvedutezza per rilevare la contraddittorietà del dire del [REDACTED], il quale, con una evidente confusione, ha collocato i fatti lavorativi del collega [REDACTED], dapprima (davanti agli ispettori), da settembre a marzo, e, poi, a giudizio, da marzo a settembre.

Non è nemmeno difficile prendere atto che, al cospetto di tale innegabile rilievo, è erronea la conclusione del primo giudice, laddove, valorizzati i ricordi del [REDACTED], ha affermato che <<in questa sede [REDACTED] ha sostanzialmente confermato lo svolgimento delle giornate lavorative delle quali già aveva riferito, con certezza, agli Ispettori che lo avevano sentito il 22 settembre 2022>>; è lampante che così non è.

Ma non è solo questo l'errore del primo giudice.



La lettura della provvista probatoria è carente anche per altri motivi.

Invero, non è stata attenta a contestualizzare l'epoca in cui il [REDACTED] consegnò agli ispettori i suoi ricordi, non essendo di poco momento la circostanza - debitamente segnalata dall'appellante - per la quale effettivamente le dichiarazioni del [REDACTED] non furono raccolte nell'immediatezza dei fatti, e nemmeno in occasione di un accesso ispettivo, ma a settembre 2022 e, peraltro, a seguito della indicazione del [REDACTED] stesso.

Tanto assume un decisivo significato perché il fatto che le dichiarazioni del [REDACTED], datate 22.9.2022, non siano prossime e temporalmente vicine all'epoca dei fatti da accertare (dal 2016 al 2020) non consente ex sé di preferirle rispetto a quelle rese a giudizio. Infatti, se è ben possibile che le dichiarazioni rese in fase ispettiva siano valorizzate rispetto a quelle giudiziale stante la presunzione che i ricordi dei fatti - se riportati immediatamente - siano più rispondenti e sintonici e conformi a verità di quelli espressi a giudizio, spesso condizionati dal trascorrere del tempo, tanto non potrebbe mai sostenersi nel caso di specie perché, come detto, il [REDACTED] è stato ascoltato molto tempo dopo i fatti.

Inoltre, a prescindere dal sospetto di un pregresso accordo tra il [REDACTED] e il [REDACTED] che varrebbe, stando all'appellante, a rendere le dichiarazioni del primo poco attendibili, il Tribunale di Foggia ha comunque dimostrato scarsa attenzione per i profili relativi alla credibilità del [REDACTED] avendo agito giudizialmente contro la [REDACTED].

Infine, la lettura del giudice non soddisfa perché non ha setacciato completamente tutto il materiale probatorio a sua disposizione.

Invero, premessi i principi sopra enunciati in ordine alla valenza del verbale ispettivo, e ben potendo il giudice avvalersi delle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, valutandolo e apprezzandolo liberamente, la Corte osserva che gli ispettori hanno sentito anche tale [REDACTED] (cfr verbale di acquisizione di sommarie informazioni allegato al verbale ispettivo), il quale, il 22.9.2022, ha riferito di aver lavorato con il [REDACTED] alle dipendenze di tale ditta [REDACTED] durante gli anni 2016, 2017 e 2018 dagli inizi di aprile alla metà di giugno per 70 giornate ogni anno per la lavorazione e il confezionamento degli asparagi.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni del [REDACTED], se considerate adeguatamente e se lette comparandole con quelle rese dal [REDACTED] in sede testimoniale (*lavorava nello stesso compendio aziendale dove lavoravo io; lo stesso lavorava gli asparagi nel magazzino per un periodo di tre*



mesi da marzo a giugno), avrebbero dovuto e potuto costituire per il giudice un ulteriore spunto per dispiegare una maggiore prudenza valutativa nell'apprezzamento della deposizione testimoniale del [REDACTED], coincidente almeno quanto al periodo – marzo-giugno – e al prodotto lavorato – asparagi. Non si trascuri poi che il riferimento ad una diversa ditta datrice di lavoro, la ditta [REDACTED], avrebbe ben potuto costituire un ulteriore motivo di riflessione anche in considerazione della peculiarità del lavoro agricolo, che si presta ad essere svolto a giornate anche per diversi datori di lavoro

Ad ogni buon conto, gli atti a disposizione del Tribunale di Foggia non convergevano nel senso cristallizzato nell'ordinanza ingiunzione.

7. Conclusivamente, la Corte registra che l'ITL non ha fornito prova adeguata del fatto costitutivo della pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione, non essendo emerso con certezza che il [REDACTED] lavorò per 186 giornate negli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 invece che per le 83 nell'anno 2018 regolarmente registrate.

L'appello va accolto e, in riforma della sentenza ed in accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio del 18.7.2023, l'appellante non deve all'ITL le somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'ITL e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 16.6.2025, da [REDACTED] avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 17.12.2024 nei confronti dell'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di opposizione ad ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2023 proposto da [REDACTED] con ricorso del 18.7.2023 e dichiara non dovute le somme in essa iscritte;

condanna l'Ispettorato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in E [REDACTED] quelle di primo grado e in E [REDACTED] quelle di secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari, il 20.4.2026



Il Presidente

dott. Pietro Mastrorilli

Il Consigliere estensore

dott.ssa Ernesta Tarantino

